

N.557 /2009 R.G.E.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione terza civile- Esecuzioni immobiliari

DECRETO

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Giudice dell'Esecuzione,

vista l'istanza depositata dal professionista delegato alle operazioni di vendita, il quale ha dato atto dell'esperimento infruttuoso delle aste secondo le modalità prefissate nell'ordinanza di delega ed ha chiesto ulteriori istruzioni

INVITA

i creditori e i debitori a comunicare al professionista delegato eventuali osservazioni entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento (con il quale vengono disposti ulteriori esperimenti d'asta come segue)

DISPONE

che in mancanza di osservazioni il professionista delegato esperisca, ferme le ulteriori condizioni dell'ultima ordinanza di vendita, un nuovo tentativo di vendita senza incanto e poi con incanto, al prezzo ulteriormente ribassato del 10% e che in caso di esito infruttuoso esperisca un ulteriore tentativo di vendita, dapprima senza incanto e poi con incanto, al prezzo ulteriormente ribassato del 10%

DISPONE

dispone, inoltre, la corresponsione di un ulteriore fondo spese di € 1500 a carico del creditore già onerato di tale incumbente, autorizzando il delegato a subordinare la ripresa delle operazioni di vendita al deposito del fondo spese;

DISPONE

altresì che gli adempimenti pubblicitari -ove non già previsti in modo conforme nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 591 bis cpc- vengano effettuati come segue:

che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita con seguenti modalità:

- **pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;**
- pubblicazione su **Corriere della Sera edizione Lombardia** e su **Leggo Milano** di un annuncio **fino a 450 caratteri di corpo 7 interlinea 7,5** senza foto contenente le informazioni indispensabili e il rinvio per ulteriori informazioni al Portale delle vendite pubbliche con espressa indicazione dell'indirizzo: portalevenditepubbliche.giustizia.it ;



- pubblicazione della presente ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione utile relativa all'immobile sui seguenti siti internet www.trovoaste.it e www.legalmente.it;
- affissione di un **cartello VENDITA GIUDIZIARIA** con indicata la sola descrizione dell'immobile, (es. bilocale, attico, negozio, ecc.) e i recapiti del custode;
- invio, da parte del delegato, di una e-mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini o soggetti interessati all'acquisto nel rispetto delle norme sulla privacy e con indicazione dei recapiti del custode giudiziario;

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

Per la pubblicazione degli avvisi i delegati dovranno contattare Salvina Galesi di RCS Pubblicità al n° 0225846033 salvatrice.galesi@rcs.it

DISPONE

che il termine per la presentazione delle offerte di acquisto venga stabilito dal professionista delegato non prima di 60 giorni e non oltre 90 giorni dalla scadenza del termine entro il quale debbono essere formulate eventuali osservazioni;

dispone che solo in caso di osservazioni il professionista delegato nei dia comunicazione al giudice dell'esecuzione.

DISPONE

altresì, così modificando l'ordinanza di delega, che venga indicato nell'avviso di vendita il termine di giorni 120 per il pagamento in caso di partecipazione all'asta senza incanto, fermo il termine di giorni 60 (fissato per legge) per la vendita con incanto.

Rilevato che non è dato comprendere dagli atti quale sia lo stato occupativo attuale dell'immobile, invita il delegato, ove anche custode, ovvero il custode, a relazionare sul detto stato e ad attivarsi per la liberazione, da effettuarsi, preferibilmente, prima della vendita, posto che ben potrebbe la occupazione dell'immobile medesimo essere d'ostacolo ai potenziali acquirenti.

Si comunichi ai creditori ed al delegato.

Dispone che il creditore procedente dia avviso del presente provvedimento al debitore.

Milano 24/07/2018

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Simona CATERBI

